

# Comunicato

25 agosto 2015

Nella Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale sono stati effettuati gli adeguamenti seguenti:

- **ripercussioni sulla parità dei sessi:** si rinvia agli strumenti di lavoro messi a disposizione dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (*schema A: completamento del n. 3.4; nuova appendice 4a*);
- **rispetto dei principi della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni:** determinati messaggi dovranno contenere considerazioni sul rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale (*Schema A: nuovo n. 5.5; i vecchi nn. 5.5–5.7 divengono 5.6–5.8; Schema D2: modifiche analoghe con rinvio allo schema A*). I criteri per l'assegnazione dei compiti alla Confederazione o ai Cantoni sono elencati in una *nuova appendice 4b*;
- **costituzionalità:** lo schema generico si applica principalmente a progetti di nuove leggi e alle revisioni legislative (totali o parziali): per tali atti normativi è sufficiente indicare la base costituzionale (*Schema A: adeguamento del n. 5.1 e modifica del titolo*);
- **versioni linguistiche dei trattati:** vanno osservate le direttive della legge sulle lingue e la relativa ordinanza. Nel messaggio occorre motivare l'eventuale assenza di una versione del trattato in una lingua ufficiale svizzera (*Schemi D1 e D2: adeguamento dei rispettivi nn. 1.6*);
- **aspetti giuridici del testo di attuazione:** analogamente ai progetti di legge, occorre analizzare gli aspetti giuridici del testo di attuazione di un trattato internazionale (*Schema D2: nuovo n. 6.3*).